



PROVINCIA DI LIVORNO

Servizio "Sviluppo Strategico Pianificazione TPL"

Disposizione N. 2017 del 30/12/2016

Oggetto: *Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Lotto 2 Val di Cornia in provincia di Livorno a Tiemme S.p.A. nel periodo 1/1/2017 - 31/3/2017. FAMIGLIA 20*

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto presidenziale n. 155 del 28/10/2016, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta, Irene Nicotra, la titolarità della Posizione organizzativa del Servizio "Sviluppo Strategico Pianificazione TPL" con contestuale incarico di responsabilità di funzione apicale (Responsabile di servizio) e relative funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il Decreto presidenziale n. 157 del 28/10/2016, con il quale si è concluso il processo di riorganizzazione dell'ente, con decorrenza della nuova struttura dal 1/11/2016.

Visti:

- la Legge aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e in particolare l'art. 1 comma 85 lettera b);
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Delibera C.P. n. 8 del 23 maggio 2016;
- gli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 58 dello Statuto relativi alle competenze dirigenziali;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento Provinciale sui Procedimenti amministrativi, approvato con Deliberazione C. P. n. 83/01.07.2010;
- l'elenco dei procedimenti amministrativi di cui alla sopra citata Delibera C.P. 83/2010 come in ultimo aggiornato con Delibera C.P. n. 55 del 10/06/2014, in particolare il procedimento "Rilascio concessione per l'esercizio di servizi TPL" (scheda n. 11).

Vista la normativa di riferimento in materia di trasporti:

- Legge n. 59 del 15 marzo 1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Decreto Legislativo n. 422 del 14 gennaio 1997, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che all'art. 19 comma 1 lett. d) attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore trasporti;
- Legge Regionale n. 42 del 31 luglio 1998, "Norme per il trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii.;



- Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Legge Regionale n. 65 del 19 dicembre 2010 e ss.mm.ii, "*Legge finanziaria per l'anno 2011*" con particolare riferimento al Capo II "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)*" del Titolo IV "*Disposizioni in materia di servizi pubblici locali?*" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni alla stessa;
- Deliberazione C.P. n. 141 del 11/12/2013 "*Servizi di Trasporto Pubblico Locale - approvazione intesa del 25 maggio 2012 e perfezionamento intesa tra la Regione Toscana e gli Enti Locali. Approvazione della stesura finale del progetto denominato riorganizzazione rete TPL della provincia di Livorno per l'ATO regionale?*";
- L.R.T. 24/12/2013 n. 77 "*Legge finanziaria per l'anno 2014*", in particolare l'art. 68;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28 Novembre 2016 ad oggetto: *Approvazione nuovo schema di "Convenzione bilaterale tra la Provincia di Livorno e ciascun Comune che aderisce alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti"*.

Edotto che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni?*", prevede all'art. 1 comma 85 lettera b) che le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali Enti con funzioni di area vasta, esercitano, tra le funzioni fondamentali, quelle di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale;
- gli artt. 10, 11 e 12 della L.R.T. 31 luglio 1998 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni attribuiscono le funzioni amministrative relative al servizio di TPL rispettivamente alla Regione, alle Province ed ai Comuni a seconda della tipologia di servizi, individuando di conseguenza le competenze degli Enti concedenti i servizi di TPL ai vari livelli territoriali (Regione, Province, Comuni);
- gli artt. 2 e 3 della L.R.T. 31 luglio 1998 n. 42 e ss.mm.ii. consentono agli Enti Locali di finanziare servizi aggiuntivi con loro risorse e che questi servizi possono anche non essere di competenza dell'Ente finanziatore;
- gli artt. 84 "*Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale?*", comma 1, e 102 "*Norma transitoria?*", comma 2, della succitata Legge Regionale n. 65 del 19 dicembre 2010 e ss.mm.ii. dispongono rispettivamente: "*A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale?*" e "*Fino all'effettiva decorrenza dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 90, dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi compresi quelli di cui al comma 1, restano ferme le competenze provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati sulla base degli atti di cui all'articolo 82?*";
- l'art. 68 della L.R.T. 77/2013 "*Disposizioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti e di trasporto pubblico locale su gomma?*" dispone che: "*per garantire la continuità del servizio del trasporto pubblico locale su gomma ... (omissis) ... il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013?*";
- il Regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia all'art.5, comma 5 dispone che: "*l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione?*";
- l'art. 61 della Legge 99/2009 "*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale?*" prevede che le Autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, possono avvalersi delle previsioni

di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Premesso che, a seguito della situazione emergenziale in cui versa il settore del trasporto pubblico locale per effetto delle ripetute manovre finanziarie (statali e regionali) susseguitesi dal 2010, si è fatto ricorso, a partire dalla scadenza dei contratti di servizio 2005 - 2010 e fino ad oggi, **allo strumento dell'imposizione di obbligo di servizio** di trasporto alle maggiori Aziende CTT Nord srl e Tiemme spa, esercenti i servizi di TPL nel bacino provinciale livornese Lotto 1 e Lotto 2, al fine di garantire la regolare esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, procedendo inizialmente ai sensi del **Regolamento (CE) 1370/2007, articolo 5 comma 5** e successivamente ai sensi della **Legge n. 65 del 29/12/2010** "Legge finanziaria per l'anno 2011", **art. 82** "Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale" **comma 1** e **comma 1 bis** (introdotto con LR 24 novembre 2012, n. 64), poi ai sensi dell'articolo 13 del **D.L. n° 150/2013** e infine ai sensi dell'art. 68 della **L.R.T. 77/2013**.

Rilevato che:

- a partire dalla LR 65 del 29/12/2010 la Regione Toscana ha dato inizio ad un complesso percorso di aggregazione gestito a livello regionale che dovrà portare all'affidamento con procedura ad evidenza pubblica di un lotto unico di ambito territoriale regionale;
- la Regione Toscana, con la finalità di cui sopra, ha pubblicato il bando di preinformazione della gara unica regionale su GUUE del 24/12/2011 n° S248, integrato con successivo del 05/10/2013 su GUUE n° S194;
- con Decreto Dirigenziale n° 5085 del 10-11-2014 sono stati approvati i documenti di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL nell'ATO regionale toscano;
- è tuttora in corso di svolgimento il processo attivato dalla Regione Toscana con gli artt. 82 e seguenti della L.R.T. n° 65/2010 con istituzione dell'ATO regionale del TPL e la procedura per l'affidamento del Lotto unico regionale comprendente anche i servizi programmati per il bacino provinciale livornese, visti al riguardo gli esiti della Conferenza regionale dei Servizi di TPL del maggio 2012 e della conseguente progettazione della rete forte e debole dei servizi;
- in relazione a quanto già indicato, non è stato possibile di conseguenza per la Provincia e i Comuni procedere all'affidamento del servizio sulla base di procedura concorsuale: sia perché la riforma disegnata dalla Regione Toscana aveva previsto l'inizio dell'affidamento dei servizi di TPL per l'unico lotto regionale a partire dal 01-01-2012, sia perché è mancato il requisito sostanziale della certezza di risorse per consentire l'avvio di un qualsivoglia procedimento di gara; inoltre è risultato impossibile il rispetto dei requisiti minimi di durata dei contratti di servizio per il TPL previsti dalla normativa nazionale e da quella regionale.

Preso atto che con Sentenza N. 01548/2016 REG.PRO V.COLL. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - TAR TOSCANA - ha accolto il ricorso principale e il ricorso incidentale nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva - ricorso n. 525 del 2016 - proposto da: Mobit società consortile a r.l., contro la Regione Toscana nei confronti di Autolinee Toscane S.p.a. e con l'intervento di - ad opponendum: Régie Autonome des Transports Parisiens - R.A.T.P., per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento della Regione Toscana n. 973 datato 2.03.2016, con il quale è stata definitivamente aggiudicata ad Autolinee Toscane S.p.A. la gara (CIG 376562540D) per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Toscana.

Considerato che l'intervenuta Sentenza del TAR Toscana ha determinato l'instaurarsi di una nuova situazione emergenziale, complicata da un ulteriore ricorso pendente al Consiglio di Stato, notiziato con nota del 20/12/2016 prot. n. 514591/A. 080.020 a firma del Presidente della Giunta Regionale, Enrico Rossi, congiuntamente all'Assessore Vincenzo Ceccarelli, in conseguenza della quale la conclusione del procedimento di affidamento della gara unica risulta procrastinata a data da destinarsi;



Ritenuto quindi, onde non incorrere nella fattispecie di "interruzione di pubblico servizio", di individuare nel combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12 della L.R.T. n. 42/1998 e ss.mm.ii., dell'art. 84 e 102 della L.R.T. 65/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 68 della L.R.T. 77/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, il titolo impositivo da parte di questa Amministrazione provinciale nei confronti delle aziende attualmente esercenti i servizi di trasporto nel bacino provinciale livornese per la prosecuzione degli stessi **successivamente alla data del 31/12/2016**, fatto comunque salvo il subentro del nuovo gestore individuato con la gara unica regionale.

Ritenuto necessario emanare gli atti di regolazione del servizio in prosecuzione, per dare disciplina e preventiva fissazione delle compensazioni economiche del programma di esercizio e delle prescrizioni per la gestione ed avuto riguardo ai presupposti sinora presi a riferimento per tale disciplina, in riferimento a:

- programma di esercizio attualmente svolto, risultante dalla banca dati Osservatorio Regionale Trasporti, con gli eventuali futuri aggiornamenti conseguenti alle varianti di cui al punto successivo e fatte salve eventuali ulteriori revisioni ai servizi in relazione all'entità delle risorse regionali;
- ammissibilità di varianti al programma di esercizio a cura dell' Ufficio TPL, quali modifiche di orari e di percorsi, eventuali cancellazioni o anche modeste intensificazioni del programma di esercizio, qualora ciò risulti necessario e funzionale in base ai fabbisogni che si verranno creando (quali ad es.: richieste o segnalazioni da Comuni o Istituti scolastici, interventi sul traffico e viabilità, reclami di utenti valutati tecnicamente significativi ai fini del buon svolgimento dei servizi, ecc.);
- compensazioni in base ai parametri fissati nei modelli di stima e calcolo di congruità sinora adottati con i precedenti atti d'imposizione, con messa a punto della congruità a consuntivo a fine annualità di affidamento, definendo le compensazioni sulla base dei costi di produzione di un'azienda media efficiente e considerato che il modello sin qui adottato risponde a tale esigenza ed è in linea con il Regolamento CE 1370/2007;
- modalità di gestione come da prescrizioni attualmente in corso, tenuto conto delle modalità di pagamento mensile e a consuntivo in base alle variazioni temporanee (corse bis, deviazioni di percorso, corse perse per traffico), con esclusione degli scioperi.

Tenuto conto che la Regione Toscana, con Decreto n. 14471 del 14/12/2016 a firma del Dirigente Riccardo Buffoni, assegna agli EE.LL. una prima tranches di risorse regionali per l'anno 2017 onde garantire la copertura finanziaria dei servizi minimi di TPL eserciti nei rispettivi bacini provinciali di riferimento in attesa di concludere le procedure per l'affidamento al futuro gestore dei servizi del lotto unico.

Considerato che con Deliberazione C.P. n. 25 del 28/11/2016 è stato approvato il nuovo schema di "Convenzione bilaterale tra la Provincia di Livorno e ciascun comune che aderisce alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti", onde non interrompere l'esercizio della gestione associata per i servizi di TPL sinora garantito e vanificarne i benefici effetti finora espletati;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 25/14/2016 con gli Enti afferenti al bacino di TPL provinciale, convocata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione tutt'ora in vigore, e le successive comunicazioni e gli atti trasmessi dai Comuni con cui è stata definita la consistenza della rete complessiva dei servizi di trasporto, compatibile con le risorse disponibili, per la prosecuzione dei servizi nel corso del 2017.

Valutata la documentazione d'ufficio, che assicura quindi la copertura finanziaria sufficiente per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino di cui trattasi, oggetto del presente atto, **esclusivamente per il periodo 1/1/2017 - 31/3/2017.**



Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra, è stato possibile, finora, ritenere l'Azienda **Tiemme S.p.A.** come l'unico soggetto adeguatamente dotato di mezzi, impianti e personale in grado di poter svolgere il servizio nel Lotto 2 Val di Cornia.

Dato atto che con nota Prot. n. 22209 del 22/12/2016 trasmessa via PEC in data 22/12/2016 la Provincia di Livorno ha convocato in data **30/12/2016** un incontro con l'Azienda **Tiemme S.p.A.** per la proposta di affidamento di prosecuzione dei servizi relativamente al Lotto 2 bacino di traffico Val di Cornia dal **1 gennaio 2017**.

Preso atto dalle risultanze del verbale dell'incontro succitato, sottoscritto dai presenti ed agli atti dell'ufficio, dal quale risulta che: *"dopo aver consegnato la Provincia all'Azienda la Proposta di Contratto di Servizio per il periodo 1/1/2017 - 31/3/2017 l'Azienda dichiara che si riserva dietro un attento esame ed in tempi ristretti di formulare una risposta scritta sulla proposta consegnata. La Provincia dichiara di ritenersi a questo punto libera di procedere entro la scadenza del 31/12/2016"*.

Ritenuto necessario, valutando l'interesse pubblico sottostante, per le ragioni sopra esposte, procedere alla imposizione dell'obbligo di servizio pubblico nei confronti dell'Azienda **Tiemme S.p.A.** - Sede legale: Arezzo, via G. Monaco 37 - P. IVA 02046440513, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12 della L.R.T. n. 42/1998 e ss.mm.ii., dell'art. 84 e 102 della L.R.T. 65/2010 e ss.mm.ii.e dell'art. 68 della L.R.T. 77/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, onde non incorrere nella interruzione di pubblico servizio.

Vista l'istruttoria agli atti prodotta dagli uffici competenti rispetto alla congruità del corrispettivo unitario.

Ritenuto quindi opportuno procedere con il riconoscimento dei corrispettivi unitari (€/km) all'azienda **Tiemme S.p.A.** per il periodo di cui trattasi, e comunque fino a successiva verifica, pari ai seguenti valori:

Corrispettivi servizi urbani (€/km)	Corrispettivi servizi Extraurbani (€/km)
2,316	2,123

Ritenuto opportuno proseguire l'erogazione dei servizi di TPL del Lotto 2 Val di Cornia procedendo all'imposizione dell'obbligo di servizio nei confronti di **Tiemme S.p.A.**, attuale gestore, per il periodo **1/1/2017 - 31/3/2017**, in presenza di copertura finanziaria sufficiente a garantire il sussidio per il periodo indicato, ai patti ed alle condizioni previsti dagli *Oneri di servizio pubblico a carico dell'azienda e suoi Allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10* facenti parte del presente atto, valutando congruo il calcolo della compensazione del servizio, come esplicitato nell'allegato 10 per il periodo di cui trattasi e come verificato con precedente istruttoria effettuata dagli uffici, **riservandosi di valutare eventuali revisioni e/o conguagli successivamente.**

Dato atto che la sottoscritta firmataria/responsabile del procedimento del presente atto si trova in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 come in ultimo modificata dalla L. 190/2012.

Accertata la regolarità tecnica che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata.

DISPONE

- di stabilire, alla luce delle circostanze e delle motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12 della LRT n. 42/1998 e ss.mm.ii., dell'art. 84 e 102 della LRT 65/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 68 della LRT 77/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, che per il **periodo 1/1/2017 - 31/3/2017** l'attuale gestore **Tiemme S.p.A.** è tenuto alla erogazione dei servizi di TPL del Lotto 2 Val di Cornia ai patti e condizioni previsti



dagli *Oneri di servizio pubblico a carico dell'azienda e suoi Allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10* facenti parte del presente atto al fine di non interrompere il pubblico servizio.


2. di dare atto che i sotto elencati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Oneri di servizio pubblico a carico dell'azienda
 - Allegato 1 "Estratto del Programma di Esercizio"
 - Allegato 2 "Controllo del Prodotto"
 - Allegato 3 "Sanzioni Amministrative"
 - Allegato 4 "Monitoraggio Economico Gestionale"
 - Allegato 5 "Disciplina tariffaria"
 - Allegato 6 "Sistema dei controlli anti-evasione"
 - Allegato 7 "Qualità"
 - Allegato 8 "Manutenzioni"
 - Allegato 9 "Elenco Soggetti da Informare"
 - Allegato 10 "Congruità corrispettivi unitari"
3. di procedere alla imposizione dell'obbligo di servizio nei confronti di:
Tiemme S.p.A., Sede legale: Arezzo, via G. Monaco 37 - P. IVA 02046440513, attuale gestore dei servizi di TPL nel Lotto 2 – VAL DI CORNIA, notificando il presente atto al destinatario;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della "*Convenzione bilaterale tra la Provincia di Livorno e ciascun Comune che aderisce alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti*", restano a carico e nella responsabilità dei singoli Enti i pagamenti al soggetto esercente i servizi di trasporto pubblico con liquidazione delle pertinenti fatture:
 - ✓ relativi ai *contributi regionali per i servizi programmati* di propria competenza;
 - ✓ relativi ai *contributi propri aggiuntivi* rispetto a quelli regionali per i servizi programmati di propria competenza o comunque facenti parte del bacino afferente alla Provincia di Livorno;
5. di dare atto che la sottoscritta firmataria/responsabile del procedimento della presente disposizione si trova in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto dalla legge 190/2012;
6. di registrare il presente atto nel Registro Generale delle Disposizioni, di redigerne duplice originale, di cui uno conservato nell'archivio del Servizio "Sviluppo Strategico Pianificazione TPL" ed uno consegnato alla Società interessata;
7. di trasmettere copia della presente disposizione in formato elettronico ai Comuni interessati, all'Ufficio Motorizzazione Civile di Livorno, alla Prefettura di Livorno ed ai Messi provinciali per la pubblicazione all'Albo pretorio On Line di questa Amministrazione provinciale;
8. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dot.ssa Irene Nicotri



DICHIARAZIONE EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 DA PARTE DEL FIRMATARIO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ALLEGATA AD INTEGRAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO "SVILUPPO STRATEGICO PIANIFICAZIONE TPL" N. 2017 DEL 30/12/2016

La sottoscritta Dott.ssa Irene Nicotra, Responsabile del Servizio "SVILUPPO STRATEGICO PIANIFICAZIONE TPL" attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute in esso e precisamente la non sussistenza di conflitto di interessi anche potenziale.

La Responsabile
Dott.ssa Irene Nicotra


Livorno, li 30/12/2016

